

Lastra a Signa con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 27/11/02, ai criteri e indirizzi di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000, Parte 1- Classificazione acustica del territorio - L.R. n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. a), b), d), con le prescrizioni di cui al parere del Gruppo istruttorio citato in premessa e allegato sotto il numero 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 18/96, del presente provvedimento in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale ai sensi della L.R. n. 9/95;

3. di incaricare il competente dirigente della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali di inviare copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Lastra a Signa e, per opportuna conoscenza alla Provincia di Firenze, entro i termini previsti dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 89/98.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2004, n. 153

D. Lgs. 22/97, Art. 4 - Approvazione schema di Accordo volontario per il riutilizzo dei gessi rossi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dell'impianto della Società Tioxide Europe di Scarlino e mandato alla sottoscrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art 4, comma 4 del D.Lgs. 22/97 prevede che le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici;

Vista la L.R. 25 del 18/05/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art.4 comma 1, della L.R. 25/98 favorisce e definisce opportune intese con Province,

Comuni ed operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione dei rifiuti;

Visto l'art. 5 lettera e) della L.R. 25/98 inerente le competenze relative all'adozione di direttive tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali;

Vista la L.R. n 78 del 3/11/1998 " testo unico in materia di cave e torbiere, recupero aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili";

Vista la D.C.R.T. n° 88 del 7/04/98 " L.R. 4/95, art 5 – Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati";

Vista la DCRT n°385 del 21/12/99 "L.R. 25/98 art. 9 Piano Regionale di Gestione dei rifiuti – secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi";

Vista la DCRT 384/99 del 21/12/1999 "L.R. 25/98 art 9 Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate";

Vista la DGRT n. 134 del 17/02/2003 "Piano Provinciale di Grosseto di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani – Pubblicazione.";

Considerato che i sopra detti strumenti hanno dato modo di procedere alla pianificazione territoriale come previsto dal D.Lgs. 22/97;

Visto il DPGRT n 32/R del 17/07/2001 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti locali";

Viste le Decisioni n. 15 del 3/02/2003 "Piano regionale di azione ambientale – iniziative per la messa in opera" e n. 23 del 1/09/2003 che approva la bozza del Piano regionale di azione ambientale per la concertazione

Vista la proposta di delibera al Consiglio Regionale n 25 del 22/12/2003 per l'approvazione definitiva del Piano regionale di azione ambientale;

Vista la DGRT n. 516 del 3/06/2003 "Piano Regionale Azione Ambientale – Area critica di Scarlino – Indirizzi strategici e programmatici della Giunta Regionale", nella quale viene indicata l'attuazione di accordi volontari o di programma quale strumento da perseguire ai fini del recupero e dello smaltimento dei gessi rossi prodotti dall'industria Huntsman Tioxide;

Richiamata la DGRT n 140 del 14/02/2000 che approva la bozza di accordo circa il riutilizzo dei gessi rossi da desolforazione di affluenti liquidi e gassosi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio;

Considerato che tale accordo è stato stipulato il 12/04/2000 tra la Provincia di Grosseto, la Società Huntsman Tioxide Europe e l'ARPAT;

Preso atto del gruppo di lavoro tecnico istituito dalla provincia di Grosseto /nota del 5/11/2002 prot. 89121) e formato dai rappresentanti dei Comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Maittima, Scarlino, Monterotondo M.mo, Montieri, Roccastrada, della Provincia di Grosseto, della Regione Toscana, dell'ARPAT e della Società Huntsman Tioxide Europe, al fine di unificare e proporre alle amministrazioni un'ipotesi di accordo di programma che, sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui al punto precedente, consenta di individuare le modalità e le aree di utilizzo dei "gessi rossi" per ripristini ambientali;

Considerato che sulla base del lavoro del gruppo tecnico di cui sopra la Provincia di Grosseto ha predisposto un nuovo accordo volontario per favorire il riutilizzo dei gessi rossi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dell'impianto della Società Tioxide Europe di Scarlino (Allegato 1);

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare il contenuto dello schema di accordo volontario per favorire il riutilizzo dei gessi rossi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dell'impianto della Società Tioxide Europe di Scarlino, allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto denominata Allegato 1

di dare mandato al Presidente o suo delegato di sottoscrivere il predetto accordo volontario;

che il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), della L.R. 9/95, sia pubblicato per intero, allegato compreso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art 3 comma 1 della L.R. 18/96;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

ACCORDO VOLONTARIO PER IL RIUTILIZZO DEI GESSI ROSSI PROVENIENTI DAL CICLO DI PRODUZIONE DEL BISSIDO DI TITANIO DELL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ TIOXIDE EUROPE DI SCARLINO.

L'anno 2004, il giorno _____ del mese di febbraio, presso la sede della Provincia sita in Grosseto Piazza D. Alighieri, n. 35, le seguenti parti :

- REGIONE TOSCANA
- PROVINCIA DI GROSSETO
- COMUNI DI:
 - FOLLONICA
 - GAVORRANO
 - MASSA MARITTIMA
 - MONTIERI
 - SCARLINO
 - ROCCASTRADA
- A.R.P.A.T.
- A.S.L. N. 9
- SOC. TIOXIDE EUROPE S.R.L.
- FILCEA-CGIL
- FLERICA-CISL
- UILCEM-UIL
- UGL- CHIMICI
- R.S.U.

PREMESSO CHE:

1. La Risoluzione del consiglio dell'U.E. del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti (90/c 122/02) :

- considera componenti essenziali e complementari di un efficace sistema di gestione dei rifiuti le misure volte alla prevenzione alla fonte della produzione di rifiuti, alla rivalorizzazione ed alla riutilizzazione dei rifiuti nonché ad uno smaltimento appropriato e in condizioni di sicurezza degli stessi
- sollecita la Commissione e gli Stati membri ad incoraggiare lo sviluppo di tecnologie pulite e di prodotti puliti per ridurre al minimo la produzione di rifiuti;
- prevede che vadano incoraggiate la rivalorizzazione e la riutilizzazione dei rifiuti quando la produzione degli stessi è inevitabile, e che tale rivalorizzazione o riutilizzazione devono avvenire in condizioni accettabili per l'ambiente ed essere accompagnate da adeguate misure di controllo ambientale;
- considera opportuno definire appositi programmi di azione per categorie particolari di rifiuti al fine di promuovere la prevenzione, di favorire la rivalorizzazione e la riutilizzazione dei rifiuti stessi, nonché di assicurare lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza;
- ritiene che si debba ridurre la quantità e la tossicità dei rifiuti destinati alle discariche, incoraggiando a tal fine processi di pretrattamento.

2. La direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/689/CEE, recante la disciplina quadro in materia di rifiuti stabilisce che :

- debba essere promossa in primo luogo la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e in secondo luogo il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego,

riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia;

- debbano essere adottate le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

3. La direttiva 78/176/CEE, modificata dalle direttive 83/29/CEE, 91/692/CEE e 92/112/CEE, "relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio", e la direttiva 82/883/CEE, modificata dal regolamento (CE) 807/2003, "relativa alle modalità di vigilanza e controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio:

- stabiliscono, in considerazione del fatto che la direttiva 75/442/CEE riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale, un regime speciale per i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio al fine di garantire la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, dell'abbandono e del deposito incontrollato in relazione alla specificità dei rifiuti stessi;
- attribuiscono priorità alla prevenzione, al riciclo e alla trasformazione dei rifiuti e all'estrazione dai medesimi di materie prime, nonché ad ogni altra azione che consenta il riutilizzo dei rifiuti medesimi;
- prevedono che le operazioni di gestione dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio debbano essere preventivamente autorizzate ed accompagnate da controlli periodici dei rifiuti e dell'ambiente interessato per garantire che i rifiuti stessi siano recuperati ed eliminati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente ed al fine di verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. In particolare, in caso di stoccaggio e di deposito l'autorizzazione può essere concessa a condizione che:
 - l'eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei;
 - una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere alcun effetto dannoso, immediato o successivo, sulle acque sotterranee, sul suolo o sull'atmosfera
 - non si arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle aree territoriali aventi interesse scientifico particolare ed agli altri usi leciti degli ambienti in questione;
- stabiliscono che le attività di stoccaggio e di deposito devono essere accompagnate da operazioni di controllo dei rifiuti nonché dell'ambiente sotto l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico, e che a tali fini è necessario procedere con una frequenza minima a prelievi di campioni nonché alla verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. Tali controlli devono riguardare sia l'area direttamente interessata che una zona vicina idonea non influenzata;
- attribuiscono alla competente autorità nazionale il potere e la responsabilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per sospendere le operazioni di gestione dei rifiuti del biossido di titanio autorizzate nonché per rimediare all'eventuale degrado causato dal mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione o comunque risultante dai controlli da effettuarsi sull'ambiente interessato;
- demandano alle competenti autorità nazionali l'adozione di misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio siano evitati o riutilizzati nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile, e siano riutilizzati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente;

4. La Risoluzione del Consiglio UE 24/02/1997 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti:

- ritiene, conformemente al principio «chi inquina paga» ed al principio della "responsabilità condivisa", che i produttori, gli importatori, i distributori, i consumatori e più in generale tutti i soggetti economici, abbiano la loro specifica parte di responsabilità per quanto riguarda la prevenzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

- ribadisce che la prevenzione dei rifiuti debba figurare come priorità assoluta in qualsiasi politica razionale sui rifiuti, sia per quanto riguarda la riduzione al minimo della produzione dei rifiuti, sia per quanto riguarda le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- conferma la necessità di promuovere il recupero dei rifiuti onde ridurre il quantitativo dei rifiuti destinati allo smaltimento e risparmiare risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, riciclo, compostaggio e recupero dell'energia dai rifiuti;

5. La decisione n. 1600/2002/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, afferma che, per garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti, e passare a modelli di produzione e consumo più sostenibili dissociando l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, è necessario:

- conseguire una sensibile riduzione complessiva delle quantità e della pericolosità di rifiuti prodotti mediante iniziative di prevenzione, una maggiore efficienza delle risorse e il passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili;
- conseguire una sensibile riduzione delle quantità di rifiuti destinati all'eliminazione, evitando un aumento delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno;
- incentivare e dare priorità al recupero, segnatamente al riciclaggio;
- favorire programmi ed iniziative per migliorare la collaborazione fra pubbliche autorità e industria, e per incoraggiare una maggiore responsabilizzazione del produttore, anche attraverso impegni ed accordi di autoregolamentazione volti a conseguire chiari obiettivi ambientali ed un più elevato livello di tutela ambientale.

6. Il decreto legislativo n. 100 del 27 gennaio 1992, recante attuazione della disciplina speciale dettata dalle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio:

- Prevede che i rifiuti prodotti dall'industria del biossido di titanio siano ridotti nella quantità o riutilizzati nella misura in cui sia tecnicamente ed economicamente possibile ed a condizione che non venga compromessa la salute umana e che non venga danneggiato l'ambiente;
- Disciplina lo stoccaggio e lo scarico dei rifiuti rinviando, per quanto non previsto dalla disciplina medesima, alla normativa generale sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela delle acque;
- Stabilisce specifiche modalità di autorizzazione, di sorveglianza e di controllo sulle operazioni di stoccaggio e scarico dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio, attribuendo alle competenti autorità amministrative il potere-dovere di imporre limitazioni e sospensioni delle operazioni di scarico o stoccaggio di detti rifiuti in caso di rischio per la salute e per l'ambiente;

7. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni prevede che:

- i rifiuti da avviare a smaltimento finale debbono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di recupero, e considerando preferibili il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima rispetto alle altre forme di recupero;
- la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti;
- i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori ed odori;
 - senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;

- le Autorità competenti favoriscono la prevenzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti nonché, nel rispetto dei principi riportati al punto che precede, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti anche tramite la promozione e la stipula di appositi accordi e contratti di programma ;
- gli accordi e i contratti di programma, stipulati con i soggetti economici interessati al fine di favorire, anche tramite apposite iniziative di sperimentazione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti, possono stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici;
- Le attività di riutilizzo dei rifiuti devono essere approvate dall'ente competente, secondo i criteri dettati dagli artt. 27 e 28, nonché nel rispetto delle modalità, prescrizioni e condizioni stabilite dalla disposizioni speciali o integrative che disciplinano la gestione di particolari flussi di rifiuti;
- Devono considerarsi inquinati e da bonificare i siti nei quali i livelli di contaminazione superino le concentrazione massime ammissibili stabilite dal decreto ministeriale n. 471 del 25/10/1999, che ha precisato anche le modalità di prelievo e campionamento, i concetti di bonifica e ripristino ambientale, i soggetti competenti e le modalità di approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 16 aprile 1998, serie generale, individua le condizioni, riferite sia alle tipologie e alle caratteristiche dei rifiuti, sia ai requisiti di esercizio di determinate operazioni di recupero dei rifiuti così individuati , alle quali l'esercizio di dette operazioni di recupero è sottoposto al regime semplificato di inizio di attività ai sensi degli articolo 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in deroga al regime ordinario di autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 che trova invece applicazione in tutti gli altri casi in cui è verificato che una determinata operazione di recupero o riciclaggio di un determinato rifiuto non individuato o che non possiede le specifiche richieste in via generale è compatibile con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente ed in particolare:

- Non determina rischi per l'acqua , l'aria, il suolo e per la fauna e la flora
- non causa inconvenienti da rumori ed odori
- non danneggia il paesaggio ed i siti di particolare interesse

9. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , recante "attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" disciplina, in attuazione e ad integrazione dei principi e delle disposizioni generali dettati dal decreto legislativo n. 22 del 1997 n. 22 in materia di gestione dei rifiuti, la realizzazione e gestione delle discariche a tutela delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, della salute e dell'ambiente contro i rischi di inquinamento derivanti dal deposito dei rifiuti nel suolo o sul suolo in relazione alle caratteristiche dei rifiuti medesimi, nonché al fine di favorire il recupero dei rifiuti e ridurre il flusso dei rifiuti avviati in discarica

10. La legge regionale del 18 maggio 1998 n° 25 e successive modifiche ed integrazioni :

- all'art. 4 prevede l'attivazione di interventi volti alla riduzione dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti anche negoziali;
- all'art. 9 (comma 1 lett. D) stabilisce che è contenuto essenziale della pianificazione regionale la determinazione dei "fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, nonché l'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema nazionale";
- all'art. 9 (comma 1 lett. f) dispone che il piano regionale di gestione dei rifiuti debba contenere "la individuazione della tipologia e del complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi nei luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la

riduzione della movimentazione dei rifiuti nonché la caratterizzazione dei relativi processi di commercializzazione”;

- al comma 2 dell'articolo 9 prevede che la regione sviluppi un piano ove sono indicati gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinati, ed all'articolo successivo indica le modalità di approvazione del piano suddetto;
- al comma 2 dell'articolo 11 prevede che anche le Province sviluppino un piano ove sono dettagliati maggiormente gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di cui sopra;
- al comma 2 lettera d) dell'articolo 13 stabilisce che l'inserimento di un sito negli elenchi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale determina l'obbligo del soggetto competente a predisporre e realizzare un intervento di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale;

11. Il Regolamento Regionale n. 32/R del 17/07/2001:

- all'articolo 38 - comma 1 - afferma che i Comuni e le Province, secondo le loro competenze, assicurano l'attuazione dei Piani Regionali e Provinciali;
- al successivo articolo 39 precisa che il regolamento disciplina le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti individuati nei Piani Regionali e Provinciali, nonché delle altre aree contaminate, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 471/1999;
- all'articolo 42 e seguenti individua le procedure di approvazione dei progetti nonché i soggetti titolari del relativo procedimento e quelli chiamati a partecipare allo stesso.

12. La Legge Regionale n. 78 del 3/11/1998 “testo unico in materia di cave e torbiere, recupero aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili” e i successivi decreti attuativi:

- afferma che la Regione favorisce ed incentiva il recupero di aree di escavazione dismesse;
- prescrive che nuove autorizzazioni all'escavazione saranno rilasciate solo se la stessa sarà seguita da ripristino ambientale delle aree;
- individua, all'articolo 13, i soggetti competenti e le modalità di approvazione dei progetti di coltivazione e successivo ripristino ambientale delle cave stesse;

13. La Società Tioxide Europe s.r.l. con sede legale in Scarlino (GR):

- é l'unico produttore di biossido di titanio in Italia, nello stabilimento di Scarlino;
- nell'anno 1988 ha cessato lo scarico in alto mare di reflui fortemente acidi, in ottemperanza alle norme ambientali per la salvaguardia del Mare Mediterraneo, ed ha adottato la metodologia della “neutralizzazione” con la messa a terra dei gessi risultanti;
- produce circa 400.000 tonnellate/anno di rifiuto costituito da solfato di calcio biidrato contenente ossido di ferro, denominato “gesso rosso” e contraddistinto dal codice CER 061101, che è originato nella fase di desolforazione degli effluenti del ciclo di produzione del biossido di titanio;
- nel marzo 1996, e successivo aggiornamento nell'anno 1998, ha siglato, con le Amministrazioni locali e le rappresentanze sindacali, un protocollo di intesa che ha individuato un programma temporale di riduzione di gessi chimici da smaltire in discarica e le iniziative da intraprendere negli anni per conseguire detto obiettivo. Questo programma ha consentito di ridurre le quantità di gessi chimici da smaltire in discarica da 410.000 metri cubi – pari a circa 656.000 tonn. (1 mc = 1,6 tonn.) - nel 1995 a 280.000 metri cubi – pari a circa 448.000 tonn. - nel 2002, come risulta dalla documentazione tecnica allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
- per favorire la riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti ha recentemente progettato e finanziato l'ampliamento dell'esistente impianto per la produzione di gesso bianco, che è un prodotto utilizzato come carica nell'industria cartaria, e prevede che a regime questo impianto consentirà di abbattere la quantità dei gessi rossi originati dal ciclo produttivo di ulteriore 30.000 metri cubi all'anno;

- intende proseguire nella ricerca di soluzioni tecnologiche idonee al raggiungimento di ulteriori riduzioni della quantità dei rifiuti prodotti, anche ricorrendo, in collaborazione con le competenti Amministrazioni Pubbliche, ai finanziamenti previsti dalle vigenti normative;
 - dal 1998 ha avviato alcune sperimentazioni per verificare la possibilità di utilizzare il gesso rosso in operazioni di recupero in modo compatibile con l'ambiente, nell'ambito della strategia di riduzione della quantità di Gessi Chimici da smaltire in modo definitivo in discarica, ed intende proseguire nelle ricerche e sperimentazioni per favorire il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti prodotti;
14. Spetta alla Regione:
- promuovere la gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte a favorire la prevenzione e ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti prodotti;
 - assicurare la gestione dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 - indicare le modalità di campionamento e analisi da effettuarsi ai fini della sorveglianza e del controllo degli ambienti interessati alla gestione dei rifiuti della produzione di biossido di titanio, tenendo conto delle caratteristiche ambientali locali e del metodo di stoccaggio adottato;
15. Spetta alla Provincia:
- autorizzare l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti secondo le procedure stabilite dagli artt. 27 e 28 del D. Lgs 22/97 e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e condizioni previste dal decreto legislativo n. 100 del 27/01/1992;
 - redigere e trasmettere al Ministero dell'Ambiente un rapporto annuale relativo all'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 100 in materia d'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
 - la funzione amministrativa concernente la programmazione e l'organizzazione della gestione dei rifiuti a livello provinciale;
 - individuare le zone non idonee alla localizzazione d'impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed alla legge regionale 16/01/1995, n. 5
 - la funzione di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell'ARPAT;
16. Spetta ai Comuni :
- L'approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale, secondo l'iter stabilito dall'articolo 10 del D. M. 471/99;
 - L'approvazione dei progetti di ripristino ambientale di cave dismesse o di nuova costruzione, secondo l'iter stabilito dall'articolo 13 della L.R. 78/98.
17. Spetta all'ARPAT:
- la funzione di vigilanza e controllo;
 - l'attività tecnico - scientifica a supporto degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, dalle leggi di programmazione ed amministrative sulla protezione e controllo ambientale, con particolare riferimento ai requisiti che i gessi devono possedere per poter essere impiegati in operazioni di recupero ambientale, le operazioni di recupero nelle quali i gessi rossi possono essere utilizzati e le condizioni che devono essere rispettate per l'esercizio delle operazioni di recupero in relazione ai singoli casi specifici;
18. Spetta alla Soc. Tioxide Europe s.r.l:
- perseguire la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti;

- garantire che i rifiuti prodotti abbiano le caratteristiche che ne agevolano e ne consentono il recupero ed il reimpiego nel rispetto delle esigenze di compatibilità ambientale;
 - individuare, anche in collaborazione con le autorità competenti, le iniziative e le opportunità in grado di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, limitando il flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento in discarica;
19. Il DM 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72, del 16 aprile 1998, Serie Generale:
- individua, con riferimento alla tipologia ed alle specifiche tecniche da soddisfare, i rifiuti che possono essere utilizzati con la procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in deroga al regime di autorizzazione espressa disciplinata dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo medesimo, nelle operazioni di recupero ambientale consistenti nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici;
 - include il “Gesso Chimico” tra i “rifiuti speciali non pericolosi recuperabili con procedura agevolata” in attività di ripristino ambientale;
20. Le operazioni di recupero ambientale sono sottoposte alle procedure semplificate previste dal decreto del 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72, del 16 aprile 1998, Serie Generale, a condizione che:
- I rifiuti utilizzati siano individuati specificamente ed abbiano le caratteristiche richieste dal decreto medesimo che soddisfano le condizioni per l’impiego in una determinata operazione di recupero, ed in particolare non siano pericolosi;
 - il recupero ambientale sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste per le singole tipologie di rifiuto impiegato (ivi compreso il test di cessione per tutti i parametri indicati all’all. 3 allo stesso decreto ministeriale);
 - il recupero ambientale sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente;
 - il recupero dei rifiuti sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare;
21. I rifiuti speciali non pericolosi che non sono individuati o che non soddisfano i requisiti stabiliti dal citato DM 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72, del 16 aprile 1998, Serie Generale, ai fini del loro impiego in operazioni di recupero ambientale, possono essere sottoposti a dette operazioni di recupero solo se espressamente e preventivamente autorizzati, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, all’esito di adeguati accertamenti dai quali risulti che nel caso specifico e con riferimento ad una determinata operazione di recupero l’impiego del rifiuto non crea rischi per la salute e l’ambiente, ma anzi costituisce un beneficio per l’ecosistema. In particolare l’autorizzazione può essere rilasciata solo se l’operazione di recupero del rifiuto:
- non determina rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - non causa inconvenienti da rumori ed odori;
 - non danneggia il paesaggio ed i siti di particolare interesse.
22. Il piano regionale di gestione dei rifiuti – II° stralcio – relativo di rifiuti speciali anche pericolosi, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 385 del 21/12/99, al punto 5.1.2. presenta l’analisi e le indicazioni delle prospettive per lo stabilimento della Società Tioxide Europe, s.r.l
23. La Regione Toscana ha adottato il Piano Regionale di Azione Ambientale, individuando l’area delle Colline Metallifere e “la Piana di Scarlino” come “zone di criticità ambientale” con necessità di interventi caratterizzati da una integrazione tra le diverse politiche ambientali e/o tra politiche ambientali e altre politiche pubbliche (economiche, territoriali e per la salute), in particolare

indicando quali obiettivi prioritari la riduzione, il recupero e lo smaltimento dei gessi prodotti dall'industria Tioxide e come strumenti di attuazione l'accordo di programma (D.G.R.T. 03/06/2003, n. 516);

24. Dalla relazione dell'ARPAT (**allegato "B"**), risulta la compatibilità ambientale dell'utilizzo dei gessi rossi prodotti dallo stabilimento di Scarlino in operazioni di recupero consistenti nella ricopertura e come sigillante finale delle discariche nonché per il ripristino ambientale delle stesse;

25. I gessi rossi originati dallo stabilimento della Soc Tioxide Europa s.p.a., sono stati già utilizzati in interventi di recupero ambientale conformemente alle prescrizioni della deliberazione della Regione Toscana del 16 marzo 1992, n° 22 e tali interventi sono stati oggetto di positivo controllo effettuato da parte dell'ARPAT ai sensi del D. Lgs. 100/92 (vedi allegato "B");

26. Le prove condotte da diversi enti universitari e laboratori specializzati hanno evidenziato (**allegato "C"**) che il Gesso Chimico:

- ha caratteristiche geomeccaniche equiparabili a quelle delle argille naturali, e quindi può sostituirle in opere di riempimento e sigillatura;
- può essere reso fertile e, quindi, in grado di sostenere lo sviluppo di specie erbacee, arbustive ed arboree, mediante semplice aggiunta di materiale organico (ad esempio fanghi di depurazione civile);
- I suoi componenti non sono biodisponibili e, pertanto, non hanno incidenza sulla catena alimentare

27. Dalle prove e sperimentazioni condotte è altresì risultato (Allegato "C") che l'utilizzo del gesso chimico in operazioni di recupero ambientale di siti inquinati, di cave, di discariche e più in generale di aree degradate, comporta benefici ambientali ed economici quali:

- Risparmio di materie prime non rinnovabili (terra di coltivo ed argilla), altrimenti necessarie per l'esecuzione delle opere;
- Riutilizzo, in luogo di smaltimento in discarica, di fanghi di depurazione civile prodotti dalle municipalità locali, secondo quanto previsto dall'art. 3 – comma 4 - del presente accordo;
- Uso di materiale disponibile ed a basso costo, che risolve il problema dell'indisponibilità delle equivalenti materie prime sul mercato.

28. Più in generale, i risultati e le modalità tecniche per l'utilizzo dei gessi rossi in attività di recupero ambientale e in riempimenti possono essere evidenziati dalla documentazione prodotta dalla Soc. Tioxide Europe s.r.l. e di seguito allegata sotto la lettera **"D"** ;

29. Con note del 4/5/1999, n. 8126 e del 10/03/2003, n. 2564, in sede di interpretazione della normativa vigente, il Ministero dell'ambiente ha confermato che il Gesso Chimico può essere riutilizzato in attività di ripristino ambientale, purché realizzate in siti che dal punto di vista geologico siano compatibili con il gesso stesso;

30. La Giunta Regionale ha approvato un precedente accordo con la Deliberazione n. 140 del 14.02.2000 avente per oggetto "Approvazione bozza accordo tipo per il riutilizzo dei gessi rossi da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio;

CONSIDERATO che

31. L'utilizzo dei gessi rossi originati dallo stabilimento della Società Tioxide Europa di Scarlino in operazioni di recupero ambientale non è soggetto alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ma deve essere autorizzato in modo espresso, ai sensi degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto legislativo

n. 100 del 1992, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali e secondo modalità specifiche che garantiscano un'elevata protezione dell'ambiente conformemente alle finalità ed ai principi di detti decreti legislativi. In particolare, non deve determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; non deve causare inconvenienti da rumori ed odori e non deve danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;

32. Ai fini del rilascio delle predette autorizzazioni la Provincia è chiamata a verificare, tramite parere dell'ARPAT, che l'utilizzo dei rifiuti oggetto del presente accordo in operazioni di recupero non lasci prevedere, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, alcun effetto dannoso, immediato o successivo, sulle acque sotterranee, sul suolo o sull'atmosfera, e che non arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle aree territoriali aventi interesse scientifico particolare ed agli altri usi leciti degli ambienti interessati. A tal fine, nello stabilire condizioni specifiche ed eventuali prescrizioni autorizzative, la Provincia si atterrà a criteri che garantiscono la compatibilità ambientale naturale del rifiuto con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. Tale obiettivo deve essere conseguito e garantito senza necessità di dover ricorrere a forme di confinamento o alla realizzazione di opere di salvaguardia idrica; in ogni caso non costituiscono forme di confinamento e non rientrano in dette opere di salvaguardia idrica le opere di regimazione idraulica superficiale comunemente utilizzate ;

33. Il progetto di recupero ambientale del sito deve contenere tutti gli elementi conoscitivi e progettuali finalizzati al raggiungimento del miglior reinserimento ambientale del sito oggetto dell'intervento garantendo un'elevata protezione ambientale, nonché gli accorgimenti necessari per il rispetto dei vincoli presenti secondo la normativa vigente e le migliori pratiche correnti. In particolare, dovrà contenere tutti i dati e le informazioni che evidenzino che le operazioni di recupero non determinano alcun rischio per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, non causano inconvenienti da rumori ed odori e non danneggiano il paesaggio ed i siti di particolare interesse;

34. Le operazioni di recupero devono essere approvate, attuate e controllate nel rispetto della vigente disciplina generale e speciale di gestione dei rifiuti, in particolare deve essere messo in atto un adeguato sistema di monitoraggio dei siti recuperati mediante l'utilizzo del gesso rosso ed a tal fine il progetto di recupero ambientale deve contenere un programma di monitoraggio ambientale anche ai sensi del D. Lgs. n. 100 del 1992;

35. Gli interventi strutturali di riduzione della produzione di rifiuti solidi, laddove tecnicamente ed economicamente fattibili, dovranno essere considerati prioritari rispetto alle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti stessi;

36. La Soc. Tioxide si impegna ad elaborare e trasmettere entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, ai soggetti sottoscrittori dello stesso, un Piano strategico pluriennale sulla riduzione della produzione dei rifiuti (gessi rossi) e dei rifiuti da smaltire, nonché sull'attivazione dei relativi studi, ricerche e investimenti, secondo le linee guida individuate nell'**allegato " E "**.

37. La Regione Toscana assicura la disponibilità dell'A.R.R.R. ai fini della realizzazione degli studi di cui al comma precedente volti a definire forme e metodologie innovative per la riduzione dei gessi anche in rapporto a quanto definito dalla Giunta Regionale sulle problematiche della Piana di Scarlino con deliberazione n° 516 del 3/06/2003;

38. I Comuni si impegnano a favorire l'impiego dei gessi rossi nelle aree, che risulteranno idonee. A tal fine i Comuni predisporranno piani pluriennali della durata dell'accordo medesimo per individuare aree idonee, le capacità, potenzialità e le priorità d'intervento;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo volontario, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente accordo disciplina l'impiego in operazioni di recupero dei "rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione del biossido di titanio", in appresso denominati "gessi rossi", provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dello stabilimento di Scarlino della Società Tioxide Europe s.r.l..

2. I requisiti e le caratteristiche che il gesso rosso deve soddisfare e le operazioni di recupero nelle quali lo stesso può essere utilizzato, nonché le condizioni generali di utilizzo, sono individuati nell'**allegato "F"**.

ART. 2 – ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI

1. La Soc. Tioxide Europe s.r.l. si impegna ad attivare tutte le iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti e per la riduzione dello smaltimento in discarica dei gessi rossi.

2. Ai fini del comma 1 la Tioxide si impegna a conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il termine di sette anni a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, lo smaltimento in discarica non potrà superare i quantitativi in appresso indicati, anche in termini percentuali riferiti alla quantità di 448.000 tonnellate di rifiuti, per ciascuno dei seguenti anni:

ANNO 2004	: t 314.000	(pari al 70% del quantitativo di rifiuti di riferimento);
ANNO 2005	: t 269.000	(pari al 60% del quantitativo di rifiuti di riferimento);
ANNO 2006	: t 224.000	(pari al 50% del quantitativo di rifiuti di riferimento);
ANNO 2007	: t 179.000	(pari al 40% del quantitativo di rifiuti di riferimento);
ANNO 2008	: t 130.000	(pari al 30% del quantitativo di rifiuti di riferimento);
ANNO 2009	: t 45.000	(pari al 10% del quantitativo di rifiuti di riferimento);
ANNO 2010	: t 22.000	(pari al 5% del quantitativo di rifiuti di riferimento);.

b) dovranno essere avviate ed attuate adeguate iniziative per la prevenzione della produzione dei rifiuti che consentano di conseguire una riduzione dei rifiuti e delle emissioni prodotte dall'attività secondo le previsioni del piano strategico pluriennale da presentare entro la data di cui al punto 36.

3. La Soc. Tioxide Europe s.r.l. si impegna a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica relativamente alle corrette modalità di gestione e riutilizzo dei gessi rossi con particolare riguardo agli aspetti geologici, idrogeologici, agro-forestali, ecologici e chimico fisici, fornendo la propria esperienza nella movimentazione e nel trattamento del gesso rosso al fine di rispettare le caratteristiche prestazionali richieste ad ottenere il grado di rinaturalizzazione necessario al recupero finale del sito.

4. Il titolare del progetto, in solido con la Soc. Tioxide Europe s.r.l., si impegna a monitorare e gestire il sito oggetto dell'intervento e le aree circostanti definite in sede progettuale per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'opera di ripristino, con particolare attenzione alla cura delle specie vegetali ed alla regimazione idraulica, per un perfetto recupero paesaggistico del sito rispetto all'ambiente circostante. E' fatta comunque salva la facoltà della Provincia, sulla base di relazione tecnica dell'ARPAT, di prorogare l'obbligo di monitoraggio e gestione del sito e delle aree circostanti fino all'accertamento del completo recupero ambientale e paesaggistico del sito.

5. La Soc. Tioxide Europe s.r.l. assicura la rispondenza delle caratteristiche tecniche e ambientali del gesso rosso in relazione al tipo di recupero da effettuarsi anche mediante l'effettuazione di

analisi, test di cessione, prove di caratterizzazione fisico meccaniche e di caratterizzazione geotecnica.

6. Il progetto di recupero ambientale predisposto dai soggetti attuatori del recupero stesso, deve contenere tutti gli elementi conoscitivi di monitoraggio ambientale e progettuali secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile alla fattispecie di ripristino (siti inquinati o cave), richiamata nelle premesse, finalizzati al miglior reinserimento ambientale del sito, nonché gli accorgimenti tecnico-gestionali necessari per il rispetto dei vincoli ambientali; il progetto deve altresì contenere un dettagliato programma di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 100/92 e che sarà effettuato dal Dipartimento ARPAT territorialmente competente con relativi oneri a carico dei soggetti attuatori.

7. La Soc. Tioxide Europe s.r.l. si impegna a garantire il rispetto delle norme per la tutela della salute dei lavoratori, attraverso l'osservanza dell'impianto normativo in atto ed in particolare ricordando l'art. 48 del D.P.R. n. 303/56 prima dell'inizio dell'attività;

8. La Soc. Tioxide Europe s.r.l. si impegna a presentare alla Provincia di Grosseto e all'ARPAT una relazione annuale descrittiva di tutte le attività svolte di cui all'art. 1 con l'indicazione dei siti oggetto del presente contratto e dei quantitativi di gesso rosso impiegati in ciascun sito.

9. La Soc. Tioxide Europe s.r.l. si impegna a corrispondere alla Provincia di Grosseto ed al Comune interessato una cifra pari a € 0,52 /ton. fino a 100.000 tonnellate e € 0,21/ton. per le successive tonnellate della quantità del rifiuto usato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente accordo da definire per ogni singolo progetto, per essere utilizzato al fine della copertura dei costi di gestione derivanti dal presente accordo e per studi, ricerche e progetti ambientali. Tali somme saranno ripartite nel seguente modo: il 20% alla Provincia di Grosseto, il 10% al Comune di Scarlino quale Comune sede di impianto, e il 70% al Comune interessato dall'intervento di riutilizzo del gesso rosso.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI RIUTILIZZO GESSO ED APPROVAZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle attività previste all'articolo 1 del presente Accordo, è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni individuate nell'allegato "E" nonché alle prescrizioni che l'Ente titolare del procedimento, in relazione alle valutazioni tecniche dell'ARPAT stabilirà al fine di garantire la compatibilità ambientale delle operazioni di recupero in conformità ai principi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto legislativo n. 100 del 1992.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla presentazione di garanzie fideiussorie bancarie o assicurative mediante compagnia di primaria assicurazione italiana, il cui importo sarà determinato all'atto di presentazione del progetto in analogia al Decreto del Presidente della Giunta regionale 32R/2001 pari al valore del progetto riferito al prezzario Ingegneri / Architetti della Regione Toscana e per una durata di tempo pari al completamento dei lavori.

3. L'iter amministrativo per l'approvazione dei progetti di ripristino ambientale e l'autorizzazione al riutilizzo del gesso rosso, riferito ai siti che verranno successivamente individuati dalle competenti amministrazioni, si svolgerà secondo le procedure di seguito elencate:

a. SITI INQUINATI (Schemi A e B):

Il soggetto obbligato o interessato presenta il piano di caratterizzazione al Comune interessato il quale, ai sensi dell'articolo 10 del D. M. 471/99, convoca la Conferenza di

Servizi per acquisire i pareri delle amministrazioni competenti e concludere questa prima fase procedimentale con il provvedimento che approva il piano. Successivamente la Conferenza di servizi si pronuncia altresì sui risultati del piano di caratterizzazione, che rappresentano la base per l'elaborazione del progetto preliminare.

Il soggetto obbligato o interessato quindi trasmette per l'approvazione il progetto preliminare al Comune, che procede ai sensi del citato articolo 10 del DM n. 471 del 1999 convocando la Conferenza di Servizi per acquisire sul progetto medesimo i pareri delle amministrazioni competenti. In tale sede, qualora il progetto preliminare preveda l'utilizzo del gesso rosso in operazioni di ripristino ambientale successive alla bonifica, la Provincia si esprime anche con specifico riferimento all'esercizio del potere di autorizzazione di detta operazione di recupero dei gessi rossi di sua competenza ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. lgs 22/97 e del Decreto legislativo n. 100 del 1992..

Sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti la conferenza comunale dei servizi si esprime sull'accettabilità del progetto preliminare. Acquisito il parere della conferenza di servizi, il Comune approva il progetto preliminare, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D. M. 471/99.

Il soggetto obbligato redige il Progetto Definitivo e lo presenta al Comune interessato, il quale lo approva, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D. M. 471/99, sentito il parere della conferenza comunale dei servizi.

In caso di variante in corso d'opera del progetto definitivo, la variante stessa deve essere presentata sia al Comune, per la sua approvazione, sia alla Provincia, per l'autorizzazione al riutilizzo del gesso chimico.

Al fine di consentire alle amministrazioni competenti di esprimere il parere di competenza, i progetti sui quali le amministrazioni competenti si devono esprimere ai fini dell'esercizio dei poteri di autorizzazione che la legge attribuisce loro (autorizzazioni, visti, nulla osta ecc.), i progetti stessi devono pervenire a dette amministrazioni almeno trenta giorni prima del giorno di convocazione della Conferenza di Servizi al fine di garantire la necessaria attività istruttoria da parte degli uffici.

b. CAVE DI NUOVA COSTITUZIONE O VARIANTI PROGETTI RIPRISTINO CAVE ESISTENTI (Schema C)

Il soggetto che intende ottenere una nuova concessione deve presentare al Comune un progetto di ripristino del sito. Qualora il progetto prevedesse l'uso del Gesso Chimico, dovrà essere presentato anche alla Provincia.

Il Comune provvede alla pubblicazione della domanda e alla raccolta delle osservazioni eventualmente scaturite, così come previsto dall'articolo 13 della L.R. 78/98. La Provincia convoca la Conferenza Provinciale dei Rifiuti, che si esprime sia sulla fattibilità del progetto, sia sulla possibilità di riutilizzare il gesso rosso. Acquisito il parere della Conferenza Provinciale Rifiuti, la Provincia autorizza il riutilizzo del Gesso Rosso, secondo gli articoli 27 e 28 del D. Lgs 22/97 e nel rispetto dei tempi, modalità, prescrizioni e condizioni stabilite dal Decreto legislativo n. 100 del 1992.

La conferenza dei servizi, sentito il parere Conferenza Provinciale Rifiuti, si esprime sulla fattibilità del progetto. Acquisito il parere della conferenza dei servizi, il Comune approva il progetto di ripristino, così come previsto dall'articolo 13 della L.R. 78/98.

Lo stesso iter si adotta in caso di presentazione di variante in corso d'opera a progetti di ripristino già approvati.

c. CAVE ABBANDONATE SENZA OBBLIGO DI RIPRISTINO (Schema C)

Il soggetto, pubblico o privato, che intenda effettuare un ripristino di una cava abbandonata, deve presentare il progetto sia al Comune, sia alla Provincia. Si applicano le modalità di cui al comma 3 punto b. di questo articolo.

Il titolare del progetto, in solido con la Soc. Tioxide Europe s.r.l., risponderà di eventuali danni a terzi per eventuali non corrispondenze degli interventi ai progetti; pertanto il titolare del progetto dovrà presentare garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa mediante compagnia di primaria assicurazione italiana, commisurata al valore delle manutenzioni ordinarie e straordinarie da mettere in atto per la durata decennale successiva al completamento dei lavori e per attivare i monitoraggi ambientali conseguenti.

d. UTILIZZO DEL GESSO ROSSO IN OPERAZIONI COME ELEMENTO DI SIGILLATURA DELLE DISCARICHE

L'utilizzo del gesso rosso può essere autorizzato nell'ambito o a seguito della conclusione delle procedure di autorizzazione alle attività di gestione e chiusura delle discariche, nel rispetto della disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti e di discariche di cui al Dlgs. n.22/98, al Dlgs. n.100/92 e al Dlgs. n.36/03.

ART. 4 – CONTROLLI

1. La Provincia e il Comune interessato, avvalendosi di ARPAT, effettueranno i controlli trasmettendo alla Regione i risultati anche ai fini della redazione del rapporto relativo all'attuazione del presente contratto di cui al successivo art. 8.
2. Qualora a seguito delle attività di controllo, si accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo o si riscontri un deterioramento delle zone interessate al monitoraggio di cui all'art. 4, comma 3, la Provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la sua eventuale messa in sicurezza, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi entro il termine prefissato.
3. La Provincia e il Comune interessato, si riserva in tal caso di sospendere gli effetti del presente accordo per il periodo da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi.

ART. 5 – SANZIONI

1. Per il mancato rispetto del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica individuati al comma 2 dell'articolo 2, è prevista una penale di Euro 0,40/tonnellata, che sarà introitata dalla Provincia per il 40% e dal Comune in cui ha sede la discarica per il 60%. Tale penale, da applicarsi alla quota eccedente il massimo quantitativo dei gessi rossi consentito nell'anno, sarà utilizzata dalla Provincia e dai Comuni per la effettuazione di studi, ricerche e progetti ambientali, per opere d'ingegneria paesaggistica e monitoraggi in sito, escludendo i quantitativi dovuti a ritardo nel rilascio delle autorizzazioni imputabile agli Enti firmatari dell'accordo competenti per il relativo procedimento
2. Per la valutazione dei progetti e per la successiva certificazione degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 la Provincia si avvarrà anche della consulenza dell'Università ed i costi relativi saranno a carico della Soc. Tioxide Europe. I collaudatori relazioneranno annualmente ai soggetti firmatari del presente accordo sul rispetto dell'accordo medesimo determinando anche l'entità della eventuale penale secondo i criteri di cui al precedente punto 3;
3. La certificazione di cui al comma 2 sarà trasmessa dalla Provincia all'A.R.P.A.T. che procederà ad effettuare i controlli tecnico-amministrativi sulle attività svolte fornendo dettagliata rendicontazione alla Provincia stessa. Gli oneri di tale attività saranno a carico della Soc. Tioxide Europe determinati mediante apposita convenzione.

ART. 6 - INFORMAZIONE

1. La Provincia, nell'ambito del rapporto annuale relativo alla gestione dei rifiuti della produzione di biossido di titanio previsto dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 100/92, redige un'apposita sezione dedicata all'attuazione del presente accordo in cui deve essere indicato in particolare:

- l'elenco dei siti oggetto delle attività di cui all'art. 1 con la descrizione delle loro caratteristiche, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;
- i quantitativi di gessi rossi riutilizzati in ciascun sito;
- i risultati del monitoraggio con indicazione dei punti di monitoraggio, dei metodi di campionamento e analisi usati, i risultati di tali analisi e le modifiche eventualmente apportate alla frequenza di campionamento e analisi;
- i risultati dei controlli effettuati dalla Provincia.

2. Il rapporto redatto sulla base della relazione annuale effettuata dalla Soc. Tioxide Europe s.r.l., a seguito delle ispezioni e della vigilanza eseguite dalle autorità di controllo, viene trasmesso al Ministero dell'Ambiente conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 100/92, e per conoscenza alla Regione Toscana.

3. La Provincia provvede altresì a tenere conto nella attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali delle azioni previste dal presente accordo e si impegna a pubblicizzarne i contenuti.

ART. 7 - TEMPI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DI AUTORIZZAZIONE AL RIUTILIZZO DEL GESSO ROSSO

1. I soggetti contraenti si impegnano a garantire, compatibilmente con la complessità dei progetti presentati, ad anticipare i tempi previsti per la conclusione del procedimento onde pervenire alla approvazione ed autorizzazione al riutilizzo dei gessi rossi entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti individuando anche l'ulteriore specificazione dei processi amministrativi.

2. In modo particolare, i contraenti si impegnano a far procedere i due iter necessari (approvazione progetto di ripristino ed autorizzazione al riutilizzo del gesso chimico) in modo parallelo e sinergico cercando, dove possibile, di convocare in seduta comune la conferenza provinciale e quella comunale.

3. I Comuni e la Provincia firmatari del presente accordo si impegnano a ricercare e supportare soluzioni applicative dei gessi rossi, sia in ripristini ambientali che in processi produttivi (es. cementifici, prodotti per l'edilizia) e dare priorità di utilizzo di questi rispetto a materie prime naturali, anche fissando, nell'ambito delle rispettive competenze, limitazioni alle escavazioni di tali materiali.

ART. 8 - DURATA DELL'ACCORDO

1. La durata del presente accordo è stabilita in 7 (sette) anni, prevedendo comunque una verifica intermedia da effettuarsi al termine del quarto anno.

2. I comuni della provincia di Grosseto possono aderire al presente accordo anche successivamente tramite semplice richiesta trasmessa al Presidente della Provincia con la quale l'interessato dichiara di voler partecipare all'accordo medesimo e si impegna a rispettarne tutte relative le clausole e condizioni.

3. Il Comune di Scarlino viene individuato quale Comune capo fila con compiti di coordinamento tra tutti i soggetti firmatari del presente accordo e per le verifiche intermedie e finali previste.

4. Ogni anno il Comune si impegna a trasmettere alla Provincia una relazione sullo stato di attuazione e del rispetto del presente accordo, comprensiva dei progetti realizzati ed in corso di realizzazione.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente accordo si risolve di diritto, previa dichiarazione della Provincia di Grosseto alla TIOXIDE, in caso di mancato rispetto da parte di quest'ultima del termine di presentazione e dei contenuti del programma di cui all'allegato "E". La predetta dichiarazione è assunta dalla Provincia d'intesa con le altre parti firmatarie del presente accordo.

REGIONE TOSCANA	_____
PROVINCIA DI GROSSETO	_____
COMUNE DI FOLLONICA	_____
COMUNE DI GAVORRANO	_____
COMUNE DI MASSA M.MA	_____
COMUNE DI MONTIERI	_____
COMUNE DI SCARLINO	_____
COMUNE DI ROCCASTRADA	_____
A.R.P.A.T.	_____
A.S.L. N. 9	_____
SOC. TIOXIDE EUROPE s.r.l.	_____
FILCEA-CGIL	_____
FEMCA-CISL	_____
UILCEM-UIL	_____
UGL-CHIMICI	_____
R.S.U.	_____